

IL COMMISSARIO AD ACTA

Cons. Luciano Cannerozzi de Grazia

ROMA

Ministero istruzione e ricerca
Al Dirigente dell' Ambito
Territoriale ...

Oggetto : Inserimenti a pettine nelle graduatorie. Esecuzione giudicato TAR Lazio ex ordinanze cautelari della Sezione terza bis da n. 5140 a 5150/2009.

Premesso che la Terza Sez. bis del TAR del Lazio, con le numerose ordinanze in oggetto, ha nominato il sottoscritto per l'esecuzione di alcune ordinanze emanate nei mesi di ottobre e novembre 2009 su ricorsi avverso il D.M. 42/2009 del MIUR.

Che inoltre il TAR aveva, tra l'altro, con la sentenza 1089 del 27.11.2008, annullato anche il decreto del Direttore Generale del MIUR del 16.03.2007 e la nota direttoriale, prot. 5485 del 19.03.2009, nella parte in cui avevano disposto il trasferimento degli interessati "ad altra provincia in posizione subordinata a tutte le fasce" e che inoltre aveva deciso che avrebbero dovuto essere considerate "tamquam non essent" tutte le attività poste in essere prima o successivamente all'adozione delle misure cautelari in dichiarata violazione di quest'ultima.

Con atto commissariale dell' 11.12.2009, indirizzato alla Direzione Generale per il personale scolastico, il sottoscritto, premesso di considerare "tamquam non essent" le note direttoriali del MIUR n. AOODGPER.09/14935, in data 15.10.2009 e n. 5485 del 19.03.2009, in quanto elusive del giudicato (là dove davano direttive per l'inserimento a pettine, ma "con riserva" nelle graduatorie provinciali ulteriori, e al solo fine dichiarato di individuare gli eventuali interessati che, all'esito dell'iter giudiziario, *avrebbero potuto vantare titolo* alla eventuale stipula di un contratto, *una volta tolte le riserve a seguito di successive pronunce definitive di merito favorevoli ai ricorrenti*), dava disposizioni che l'Amministrazione, individuati gli uffici periferici competenti per ciascun destinatario delle ordinanze di cui trattasi, desse loro istruzioni, "comunicando altresì il testo della presente disposizione commissariale, affinché gli stessi dispongano secondo la propria competenza ed in termini ristretti, l'inserimento a pettine dei ricorrenti nelle graduatorie provinciali di cui all'art. 1, comma 11, del DM 42 dell'8 aprile 2009, posizionandoli nella fascia di appartenenza e nella graduatoria provinciale di attuale iscrizione di ogni singolo ricorrente, con il punteggio acquisito ed aggiornato."

Occorre sottolineare che l'inserimento a pettine dei ricorrenti doveva e **deve intendersi disposto, con decorrenza dalla data di prima pubblicazione delle graduatorie definitive valide per il biennio per il biennio 2009/2011, senza alcuna riserva, pleno iure**, a tutti gli effetti quindi giuridici ed eventualmente economici, e come tali **utili ai fini della individuazione dei docenti destinatari delle proposte di stipula dei contratti**, a tempo determinato o indeterminato, con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Le nuove graduatorie pertanto sono da considerarsi definitive, almeno **fino ad eventuale contraria disposizione** nel merito da parte del giudice amministrativo.

A seguito di ulteriori missive scambiate con l'Amministrazione, ma soprattutto per il sopraggiungere della norma definitiva di interpretazione autentica con D.L. 25.09.2009, n. 134, (così come convertito con l. 24.11.2009, n. 167) e del sollevamento della eccezione di incostituzionalità della norma da parte del TAR di Roma, l'Amministrazione non ha proceduto alla esecuzione delle disposizioni del commissario ad acta e quest'ultimo ha soprasseduto ad ulteriori azioni in attesa delle determinazioni del Giudice costituzionale.

Come noto la Corte Costituzionale, con sentenza n. 41 ha dichiarato la illegittimità dell'art. 1, comma 4-ter, del D.L. 25.09.2009, n. 134, quindi sono venute meno le motivazioni per cui lo scrivente aveva sospeso la propria esecuzione del giudicato.

Avendo peraltro oggi conoscenza delle province per le quali ogni ricorrente ha fatto domanda di inserimento nelle graduatorie, il commissario provvede, con i propri poteri sostitutivi, a disporre direttamente nei confronti di ciascun dirigente pro tempore degli Ambiti Territoriali Provinciali competenti la corretta esecuzione del giudicato, secondo le modalità già dettate nella precedente disposizione commissariale dell'11.12.2009.

Con l'inserimento a pettine e con la stessa iniziale decorrenza delle graduatorie di cui trattasi, codesto ufficio dovrà inserire nelle graduatorie il ricorrente sotto indicato.

Naturalmente codesto Ufficio vorrà tenere conto di eventuali errori od omissioni che dovesse riscontrare nei dati.

RICORRENTE DI COMPETENZA DELL'USP ... omissis ...

R.G. ... ORDINANZA N. ...

Una volta formulate le nuove graduatorie, si prega volerne inviare copia al commissario che potrà verificarne la corrispondenza al *dictum* giudiziale e fare in tal senso relazione al giudice dell'ottemperanza.

Si ritiene utile ricordare, atteso il tempo trascorso dal giudizio di ottemperanza, che la eventuale ulteriore mancata esecuzione degli ordini del giudice e delle disposizioni commissariali da parte dell'Amministrazione renderà necessario l'intervento diretto del Commissario, presso ciascun Ufficio interessato, per l'esercizio dei poteri sostitutivi, intervento che, oltre a causare ulteriori inutili spese per l'Amministrazione, potrebbe comportare, insieme alla mancata collaborazione con l'ausiliario del Giudice nell'esecuzione del giudicato, possibili responsabilità di natura penale, amministrativa e contabile per l'avvenuta omissione di atti d'ufficio e per danno erariale da parte di tutti i responsabili.

Per qualunque perplessità o richiesta di ulteriori elementi, codesto Ufficio potrà rivolgersi al sottoscritto o via e-mail, o, se ritenuto opportuno, ai seguenti numeri telefonici:

....

Si resta in attesa di cortese urgente riscontro (anche interlocutorio, entro 15 giorni dalla ricezione della presente) e si inviano cordiali saluti

Luciano Cannerozzi de Grazia